



COMUNE di CONCOREZZO

Cod. Comune - 10972

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 89 DEL 30 OTTOBRE 1998 - Cod. 1.31.32

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

* * * * *

Il giorno di venerdì 30 ottobre 1998, alle ore 20.45, presso sala consiliare della Zoia, convocati - in seduta straordinaria ed in prima convocazione - su avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui presentazione e' stata depositata nelle 24 ore precedenti l'adunanza.

Sotto la presidenza il Sindaco, BERNAREGGI ALBERTO. Partecipa il Segretario Comunale, BOCCELLA MICHELE.

Assenziano i Sigg.: RIDOLFI CARLOANGELO, CEREDA CRISTINA, STUCCHI RAFFAELLA, POMARI INNOCENTE, Assessori esterni.

Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

| | |
|----------------------|----------------------------|
| BERNAREGGI ALBERTO | 02. MEREGALLI STEFANO |
| TERZOLI FRANCO MARIA | 04. RONCHI FABRIZIO |
| FUMAGALLI DANILO | 06. BRAMBILLA ROBERTO |
| SALA GIUSEPPE | 08. SCOTTI MARIA LUISA |
| VILLA ALESSANDRO | 10. RECCHIA FABRIZIO IGINO |
| TRUSSARDI SERGIO | 12. BRAMBILLA ANDREA |
| CEREDA LAURA MARIA | 14. CATENACCI ANGELO |
| CATANIA PIETRO | 16. BRAMBILLA PIERLUIGI |
| LISSONI ANTONIO | 18. FOSSATI MARA |
| MELZI MARCO | 20. MAGNI PAOLO WALTER |
| TERUZZI EDOARDO | |

Assenti o Assenti Giustificati (ag) i Signori:
BRAMBILLA ANDREA (AG), CEREDA LAURA MARIA.

Uomini ASSEGNATI 21, PRESENTI 19.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina generale delle entrate.

Sindaco: Lascia la parola al presidente della commissione bilancio, consigliere Franco Terzoli.

Consigliere Franco Terzoli: Introduce l'argomento di cui all'oggetto, illustrando il contenuto dello schema di deliberazione agli atti.

Seguono interventi come dal verbale integrale a parte.

Esce dall'aula il consigliere Pietro Paolo Catania (presenti 18).

Sindaco: Esaurite le richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta, così come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, stabilisce che:

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n.142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n.142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n.142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui al successivo articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

Visto che l'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n.449, stabilisce che:

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera b, della legge 23 dicembre 1996, n.662, in quanto compatibili.

Vista la circolare del Ministero delle Finanze 17 aprile 1998, n.101/E, recante chiarimenti sul potere regolamentare attribuito ai comuni e alle province dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

Ritenuto di dare attuazione alle deleghe previste all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e all'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n.449;

Visto lo statuto comunale;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del coordinatore dell'area finanze e contabilità, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come modificato dall'art.17, comma 85, della legge 15 maggio 1997, n.127;

Visto l'art.32 della legge 8 giugno 1990, n.142;

Con voti, espressi in forma palese:

| | | |
|-------------|----|--------------------------|
| Presenti: | n. | 18 |
| Astenuti: | n. | 3 (Ronchi, Melzi, Magni) |
| Votanti: | n. | 15 |
| Favorevoli: | n. | 15 |
| Contrari: | n. | - |

DELIBERA

1. È approvato il "regolamento per la disciplina generale delle entrate" composto da n.16 articoli ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2. La presente deliberazione è inviata all'organo regionale di controllo, perché soggetta a controllo preventivo di legittimità, ai sensi del comma 13 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127.

3. In forza del secondo comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il regolamento approvato con il presente provvedimento è comunicato, entro trenta giorni dalla data di avvenuta esecutività, al

Ministero delle Finanze, al quale sarà richiesta la pubblicazione del medesimo mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

4. Il regolamento entrerà in vigore, espletate le formalità previste all'articolo 8 dello statuto, dal 1° gennaio 1999.

COMUNE DI CONCOREZZO

Provincia di Milano

Via Repubblica. 12 | 20049 Concorezzo

☎ 039/628001
FAX 039/6040833

C.F. 03032720157
P.I. 00741200968

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale nella seduta del
30-10-98, con atto n. 89

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina generale delle entrate.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(art.53, legge 8 giugno 1990, n.142)

Si esprime parere favorevole.

Concorezzo, 15 ottobre 1998

IL COORDINATORE DI AREA

dott. Sergio Locatelli



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art.53, legge 8 giugno 1990, n.142)

Si esprime parere favorevole.

Concorezzo, 15 ottobre 1998

IL COORDINATORE DI AREA

dott. Sergio Locatelli



COMUNE DI CONCOREZZO

Provincia di Milano

Via Repubblica, 12 ■ 20049 Concorezzo

☎ 039/628001 C.F. 03032720157
FAX 039/6040833 P.I. 00741200968

Allegato n. 1

Allegato delibera C.C. n. 89

del 30.10.98


REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato ed allegato alla
deliberazione CC n. del

SOMMARIO

- ART.1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
- ART.2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE
- ART.3 - REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE
- ART.4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE
- ART.5 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE
- ART.6 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE
- ART.7 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO
- ART.8 - ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI
- ART.9 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
- ART.10 - SANZIONI
- ART.11 - TUTELA GIUDIZIARIA
- ART.12 - FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA
- ART.13 - FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA
- ART.14 - AUTOTUTELA



IL SEGRETARIO GENERALE



IL SINDACO

Dot. Alberto Bernasconi

ART.15 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART.16 - ENTRATA IN VIGORE

ART.1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie, tributarie e patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 8 giugno 1990, n.142, dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le disposizioni seguenti sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e di applicazione delle sanzioni, ed a specificare le procedure e le competenze degli uffici e le forme di gestione.

3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio.

ART.2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Entrate tributarie sono quelle derivanti dall'applicazione di leggi, le quali, in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione, individuano i tributi comunali, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Entrate di natura patrimoniale sono tutte quelle che non rientrano nella definizione del precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART.3 - REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE

1. Per ciascun tipo di entrata il Consiglio comunale è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

2. I regolamenti che disciplinano le entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Ove non venga adottato nei termini uno dei regolamenti, previsti al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con provvedimento da emanarsi entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi vengono determinati entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e, comunque, in modo che con il gettito si tenda verso la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

ART. 5 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione delle entrate singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446:
 - a. gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt.24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n.142;
 - b. affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n.142;
 - c. affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, di cui all'art.22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
 - d. affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 dovranno tenere conto della documentata relazione del responsabile del settore finanziario contenente il dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi e con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi.

Debbono, altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art.44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994, n.724.

5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori comunali e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende e delle società miste costituite o partecipate.

ART. 6 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate i funzionari che dirigono i settori di ripartizione organizzativa, ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e di verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate salvo quando il servizio sia affidato a terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, anche congiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi di tutte le entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ART. 7 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. I responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti facenti carico al contribuente o all'utente, e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241, con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

3. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, impiegando in modo razionale risorse umane e materiali e semplificando le procedure nell'intento di ottimizzare i risultati.

4. Prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, il funzionario, quando non sussistano prove certe dell'inadempienza, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge o regolamentare relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale con l'approvazione del piano esecutivo di gestione, dando

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui al successivo articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

Visto che l'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n.449, stabilisce che:

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera b, della legge 23 dicembre 1996, n.662, in quanto compatibili.

Vista la circolare del Ministero delle Finanze 17 aprile 1998, n.101/E, recante chiarimenti sul potere regolamentare attribuito ai comuni e alle province dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

Ritenuto di dare attuazione alle deleghe previste all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e all'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n.449;

Visto lo statuto comunale;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del coordinatore dell'area finanze e contabilità, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come modificato dall'art.17, comma 85, della legge 15 maggio 1997, n.127;

Visto l'art.32 della legge 8 giugno 1990, n.142;

Con voti, espressi in forma palese:

| | | |
|-------------|----|--------------------------|
| Presenti: | n. | 18 |
| Astenuti: | n. | 3 (Ronchi, Melzi, Magni) |
| Votanti: | n. | 15 |
| Favorevoli: | n. | 15 |
| Contrari: | n. | - |

DELIBERA

1. È approvato il "regolamento per la disciplina generale delle entrate" composto da n.16 articoli ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2. La presente deliberazione è inviata all'organo regionale di controllo, perché soggetta a controllo preventivo di legittimità, ai sensi del comma 13 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127.

3. In forza del secondo comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il regolamento approvato con il presente provvedimento è comunicato, entro trenta giorni dalla data di avvenuta esecutività, al

che le risorse assegnate risultino congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

ART. 8 - ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI

L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà regersi nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio del costo delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. Presso l'ufficio competente potrà, altresì, essere istituito un apposito sportello per fornire ai cittadini tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura degli uffici di comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

Per le entrate tributarie per le quali sia previsto, per legge, il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere necessariamente la forma di atto, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. L'atto, a pena di nullità, dovrà essere notificato tramite il messo comunale o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Per le entrate patrimoniali dovranno essere determinati nei regolamenti i termini e le modalità degli adempimenti connessi.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dai funzionari responsabili, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. L'atto di accertamento deve indicare tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e le modalità per l'eventuale impugnativa.

La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per i quali, al seguito dell'attività di controllo di cui all'art.7, risulti che sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, avviene con atto nel quale sono indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il pagamento.

Le notificazioni degli atti debbono essere eseguite tramite il messo comunale o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

L'attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

ART.10 - SANZIONI

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie previste dai decreti legislativi 28 dicembre 1997, numeri 471, 472, e 473, sono graduate con regolamento ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'articolo 6.

ART.11 - TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, il funzionario responsabile o il concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

ART.12 - FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità, adottato ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e patrimoniali debbono singolarmente prevederne le modalità di versamento che, in ogni caso, saranno ispirate a criteri di economicità, praticità e comodità di riscossione identificabili, per esempio, nel versamento diretto, o tramite conto corrente postale riferito ad ogni singola entrata o con sistemi di accredito elettronico e simili.

ART.13 - FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910, n.639, o

con le procedure previste con D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, modificato con D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43.

3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante il ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile motivi l'opportunità e convenienza economica di tale procedura.

3. È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'an.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n.639. Per le entrate, per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, modificato con D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'an.52, comma 5, lettera b), decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. È stabilito in lire ventimila il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune delle stesse, fatta eccezione per le riscossioni ed i rimborsi relativi all'imposta comunale sugli immobili, per i quali il limite è fissato in lire quattromila.

ART.14 - AUTOTUTELA

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a. grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b. valore della lite;
- c. costo della difesa;
- d. costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto, ed in particolare nelle ipotesi di:

- a. errore di persona;
- b. evidente errore logico o di calcolo;
- c. errore sul presupposto dell'imposta;
- d. doppia imposizione;

- e. mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dagli uffici tributari.

ART.15 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applicano, sulla base di specifiche disposizioni regolamentari, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

ART.16 - ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
- 2. È abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Il presente verbale e' stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
dr. Alberto Bernareggi

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Michele Boccella

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE:


La presente deliberazione sara' pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioe' dal 03.11.1998 al 17.11.1998.
Concorezzo, 03.11.1998



IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Michele Boccella

CONTROLLO/ESECUTIVITA':

La presente deliberazione, SOGGETTA A CONTROLLO PREVENTIVO, e' stata trasmessa al CRC, a norma dell'art.17, comma 33, della L. 127 del 15 maggio 1997, come risulta dagli estremi della ricevuta annotata sul registro delle deliberazioni. ~~Decorso 30 GIORNI PER L'ESERCIZIO DI POTERE DI VERIFICA DELLA C.R.E. - E' DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA TERMINI,~~ a tutti gli effetti di legge, VISTA LA NOTA DELL'O.R.E.CO ATTI N. 114 SEBUTA DELL'11.11.98
Concorezzo, 18.11.98



IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Michele Boccella

RIPUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione e' stata ripubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25.11.98 al 9.12.98
Concorezzo, 10.12.98

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Michele Boccella

ASSEGNATA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

| | DATA | UFFICIO | FIRME PER RICEVUTA |
|-------------|----------|---------|--------------------|
| Concorezzo, | 10/12/98 | 1116 | |
| Concorezzo, | | | |
| Concorezzo, | | | |
| Concorezzo, | | | |

OGGE'

Il gio
di VII
Con av
Consig
delibe
docume

Assume
general
Presen
ANGELA,

ei Sig

- 1. B.
- 2. TI
- 3. FI
- 4. S2
- 5. V1
- 6. TF
- 7. CE
- 8. CA
- 9. LI
- 10. ME
- 11. TE

do ASSE
RAMBII
ETRO.

abri AS:

Preside
vita il
posta d